



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 giugno 2007

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2007 – INIZIO ORE 15:00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 – ROMA

- 1) Ricorso PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I.** avverso l'incongruità della sanzione inflitta al calciatore FLACHI Francesco della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi 16 a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 2.1 del Regolamento Antidoping in vigore (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 374 del 31.5.2007)
- La C.A.F. riuniti gli appelli nn. 1) e 2):
- **ACCOGLIE** l'appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. e per l'effetto infligge al calciatore FLACHI Francesco la sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare
 - **RESPINGE** l'appello del calciatore FLACHI Francesco
- 2) Ricorso** Calciatore **FLACHI FRANCESCO** avverso la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi 16 a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell'art. 2.1 del Regolamento Antidoping in vigore (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 374 del 31.5.2007)

- 3) Ricorso** **PROCURATORE FEDERALE** La C.A.F. in accoglimento della richiesta preliminarmente formulata dalla Società A.S.D. Pisoniano in ordine alla concessione dei termini di cui all'art. 38 C.G.S. dispone il rinvio della causa al giorno 26.6.2007 ore 17:00
- avverso l'incongruità della sanzione inflitta all'A.S.D. Pisoniano a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. in riferimento alle violazioni ascritte ai suoi dirigenti, dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)
- 4) Ricorso** **Calciatore POLIZZANO ANDREA** La C.A.F. vista la potenziale connessione con il ricorso n. 3) dispone il rinvio della causa al giorno 26.6.2007 ore 17:00
- avverso la sanzione della squalifica inflittagli per mesi 8, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 delle N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)
- 5) Reclamo** **PROCURATORE FEDERALE** **ACCOLTO** e per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione per anni 5 a carico del Sig. CATALDO Domenico
- avverso proscioglimento del Sig. Cataldo Domenico ex dirigente della fallita Taranto Calcio S.r.l., seguito proprio deferimento per violazione degli artt. 16 e 21 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 264/C dell'11.5.2007)
- 6) Reclamo** **F.C. SAVELLI 2006** **RESPINTO**
- avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto merito gara Savelli/Belvedere del 10.06.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 163 del 15.06.2007)

